



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 443 DEL 23-11-2016 REGISTRO PARZIALE N.52

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - CARTOGRAFIA
Unità organizzativa: Suap, Edilizia ed Informatica

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio concernente l'incarico professionale per la redazione della prima Variante Parziale al P.I. relativa alla riclassificazione di aree edificabili - Approvazione avviso per manifestazione di interesse e Capitolato d'Oneri. Assunzione impegno provvisorio di spesa. - Cig ZF91C2D65C - Siope 1307.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :

- la Legge Regionale Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 stabilisce che, all'art. 3, comma 4, - Livelli di pianificazione: "La pianificazione si articola in: a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale..."; L'articolo 12 della medesima legge regionale stabilisce: "1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI) [...] 3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità";
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 28.05.2012, ha approvato il vigente Piano degli Interventi;
- il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, in data 16 marzo 2015, la Legge Regionale n. 4/2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", pubblicata sul BUR n. 27 del 20.03.2015 ed è entrata in vigore in data 04.04.2015. Tale Legge Regionale, all'art.7 – "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" prevede la possibilità di riclassificare le aree, ora edificabili, affinché siano private della capacità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. Si riporta di seguito la disposizione normativa regionale: "2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della

legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio...”.

- il Comune entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale n. 4/2015, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica un avviso con il quale si invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili affinché, come già detto, siano rese inedificabili. Le varianti conseguenti all'applicazioni di tali disposizioni non influiscono sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU);
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016, esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha assunto la decisione di avviare il procedimento di formazione delle varianti in oggetto, approvare lo schema di avviso ed il fac-simile dell'istanza per la retrocessione delle aree da “edificabili” ad “agricole”;
- in data 18.01.2016, n. 64 del registro, fino al 19.03.2016 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale l'avviso alla cittadinanza prot. n. 389 del 18.01.2016, termine ultimo per la presentazione delle istanze il 19.03.2016;
- entro il termine fissato sono pervenute n. 7 istanze al protocollo;

Considerato che l'art. 7 della L.R. 4/2015, stabilisce altresì, che le Amministrazioni accolgono le istanze, qualora ritenute coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi (P.I.) ovvero in assenza di PAT di variante al P.R.G. con le procedure previste dei commi 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. 61/85 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio e successive modificazioni”;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per come stabilito dall'art. 7 della L.R. 4/2015 con l'avvio degli atti necessari per la redazione della variante parziale al P.I. con le modalità previste dall'art. 50 della L.R. 61/85 commi 6-7;

Dato Atto che l'ufficio, per la mancanza di figure professionali idonee e per la pluralità delle attività già in capo allo stesso, non è in grado di provvedere direttamente ed in tempi brevi a svolgere la redazione della suddetta variante parziale al P.I., per cui si rende necessario affidarne la realizzazione ad un professionista esterno;

Visto l'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni¹²⁴ sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 09.09.2015 con il quale è stato nominato il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa dell'Area “Edilizia Privata – Suap – Informatica – Polizia Locale”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per le prestazioni in oggetto;

Ritenuto, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici, e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante procedura negoziata che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto che la motivazione per procedere alla procedura negoziata è la seguente:

- il principio di economicità viene garantito attraverso la consultazione di più operatori economici;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di adeguamento dell'Ente alla normativa in materia di produzione e conservazione di documenti informatici, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta nel bilancio triennale, sia nei termini previsti per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati dalla richiesta di partecipazione che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del Mercato Elettronico della Centrale Unica di Committenza (M.E.C.U.C.) messo a disposizione dall'Unione Montana del Baldo-Garda, alla quale ha aderito il Comune di Rivoli Veronese, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di professionisti;

- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito pubblicando all'albo pretorio istituzionale informatico del Comune, per 15 giorni, un avviso per la presentazione dal parte degli operatori interessati, iscritti sulla M.E.C.U.C., delle manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al M.E.C.U.C. gestito dalla Unione Montana del Baldo-Garda, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'avviso pubblico e dall'accreditamento degli operatori economici alla M.E.C.U.C., mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi della selezione del criterio del minor prezzo, trattandosi di prestazione professionale definita dalla legge e resa da più operatori;

Visti :

- lo statuto del Comune, e in particolare l'art. 54 sulle funzioni dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli artt. 8 e 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli 39 e 40 sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e, in particolare l'art. 67 sull'affidamento a persone o imprese;

Visto il provvedimento prot. 9060 del 23.11.2016 del responsabile vicario dell'area lavori pubblici di delega all'utilizzo del capitolo n. 18010 del bilancio di previsione 2016-18 per l'affidamento del servizio concernente l'incarico professionale per la redazione della prima Variante Parziale al P.I. relativa alla riclassificazione di aree edificabili;

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2016-18, approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 del 14.06.2016, e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-18;

Visto il piano esecutivo di gestione dell'anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, col quale sono stati assegnate le risorse finanziarie al capitolo n. 18010 – incarichi professionali per servizi specialistici correnti attinenti ufficio tecnico comunale (progettazioni, collaudi, rilievi, frazionamenti, atti notarili) del bilancio di previsione per gli anni 2016-17-18, competenza anno 2017, codice bilancio 01.06-1.03.02.11.99;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 36 del d.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con la procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici iscritti sulla M.E.C.U.C.;

Dato atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all'art. 9 Legge 102/2009;

Richiamato il comma 3 dell'art.11, del d. lgs. 118/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d. lgs. 126/2014, che così recita *“il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2016, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12;*

Ritenuto di provvedere in merito ed assumere la prenotazione dell'impegno contabile per la registrazione della spesa in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile in base al principio della competenza potenziata, al fine di poter dar seguito alla successiva sottoscrizione dell'obbligazione giuridica per l'affidamento dell'ordine del servizio in oggetto;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2016-18 che prevede al capitolo n. 18010 – incarichi professionali per servizi specialistici correnti attinenti ufficio tecnico comunale (progettazioni, collaudi, rilievi, frazionamenti, atti notarili), competenza 2017, sufficiente copertura finanziaria per l'acquisizione del suddetto servizio in adempimento delle previsioni del D.U.P. 2016-18;

Valutato che non sussistono particolari complessità per la formulazione delle offerte in oggetto e quindi non sussistono motivazioni per dover prolungare il termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito in 10 giorni dall'art. 124 comma 6 lett. d del D.Lgs. 163/06;

Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati:

- per contratti il cui importo a base di gara è inferiore a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
- in contratti il cui importo a base di gara è pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

Atteso che, in data 23.11.2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui codice è ZF91C2D65C;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare tutto quanto enunciato in narrativa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto con procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con la procedura negoziata previa

consultazione di cinque operatori economici iscritti sulla M.E.C.U.C. per un importo a base di gara di Euro 3.100,00 + inarcassa + IVA ;

- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs.267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è la redazione della variante parziale al P.I. di cui all'art. 7 della L.R. 4/2015;
 - l'oggetto del contratto è servizio per l'affidamento del servizio concernente l'incarico professionale per la redazione della prima Variante Parziale al P.I. relativa alla riclassificazione di aree edificabili;
 - il contratto verrà stipulato in forma telematica attraverso la piattaforma della M.E.C.U.C. messa a disposizione dalla Unione Montana Baldo-Garda;
 - le clausole contrattuali sono quelle indicate nel capitolato d'oneri;
- 4) di approvare il capitolato d'oneri (allegato 1);
- 5) di pubblicare un avviso per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione per l'affidamento della prestazione in oggetto, da pubblicare per almeno 10 giorni, alle condizioni indicate nello schema che, allegato al presente provvedimento, si approva (allegato 2);
- 6) di prenotare l'impegno, ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente in corso di perfezionamento, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art. importo	18010 (€ 3.971,10)	Descrizione	incarichi professionali per servizi specialistici correnti attinenti ufficio tecnico comunale (progettazioni, collaudi, rilievi, frazionamenti, atti notarili)		
Codice bilancio	01.06-1.03.02.11.99	Miss./Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.	2017	Spesa non ricorrente	
SIOPE	1307	CIG	ZF91C2D65C	CUP	
Creditore	da determinarsi				
Causale	incarico professionale per redazione prima Variante Parziale al P.I. relativa alla riclassificazione di aree edificabili (variante verde).				
Modalità finan.	Entrate correnti di bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo	Euro 3.971,10 (Iva inclusa)	Frazionabile in 12	No

- 7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come da attestazione favorevole espressa, ai

sensi del vigente regolamento comunale di contabilità, con la sottoscrizione di adozione del presente atto da parte del sottoscritto responsabile del servizio;

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
30/03/2017	30/04/2017	2.382,66
30/06/2017	30/07/2017	1.588,44

- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;
- 9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, nonché dall'articolo 153 c.5 del D.lgs.267/2000 e dal relativo regolamento comunale di contabilità, che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale ai fini dell'esecutività dell'atto e dell'acquisizione del contestuale parere contabile e visto di compatibilità monetaria
- 10) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 11) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.rivoli.vr.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
 - al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli;
 - nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione;
 - i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
 - gli atti da pubblicare sono:
 - la presente determinazione a contrattare;

- l'avviso a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
- le manifestazioni di interesse ricevute (una volta conclusa la procedura);
- la lettera di invito;
- i provvedimenti di esclusione ed ammissione;
- le proposte/offerte (una volta chiusa la procedura);
- il verbale di negoziazione (una volta adottato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione);
- la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione;
- il contratto;
- il resoconto della gestione finanziaria;
- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate;

12) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio;

13) di allegare:

- Allegato 1 – capitolato d'oneri;
- Allegato 2 – schema avviso manifestazione di interesse;

Letto e sottoscritto con firma digitale interna a norma di legge.

Rivoli Veronese, li 23-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Turcato Andrea

Si esprime esito Favorevole in merito al parere di regolarità contabile (art. 147 bis D.lgs.267/2000) ed al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione (art.151 c.4 d.lgs.267/2000)

Nell'atto di aggiudicazione bisogna dare atto che ai sensi dell'articolo 183 c. 6 d.lgs.267/2000, essendo un impegno sul pluriennale trattasi di spese necessarie per garantire la funzionalità dei servizi istituzionali.

Codice bilancio	Capitolo	N. Impegno	C Competenza /R residui	Importo	Beneficiario
-----------------	----------	------------	-------------------------	---------	--------------

Letto e sottoscritto con firma digitale interna a norma di legge.

Li 01-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n.443 del 23-11-2016 COMUNE DI RIVOLI VERONESE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 1045

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-12-2016 al 16-12-2016

Lì 01-12-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Girardi Raffaele

CAPITOLATO D'ONERI

DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI .

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'affidamento ha per oggetto tutte le prestazioni professionali finalizzate alla redazione della prima Variante Parziale al Piano degli Interventi del Comune di Rivoli Veronese per la riclassificazione di aree edificabili (variante verde ai sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015) secondo le modalità stabilite dall'art. 18 commi da 2 a 6 della L.R. n. 11/2004 e disposizioni legislative e regolamentari ad essa seguenti, correlate e collegate.

ART. 2 – PRESTAZIONI DELL'INCARICO

L'incarico prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:

- 1) relazione di analisi di verifica di ammissibilità delle domande pervenute;
- 2) elaborazione, stesura e redazione degli elaborati e documenti di Variante al P.I. in conformità ai contenuti stabiliti dalla Legge Regionale n. 11/2004:
 - Documento preliminare;
 - Relazione;
 - Schede istanze;
 - Elaborati grafici – stralcio tra il Piano degli interventi vigente e di variante;
 - Modifiche alle N.T.A. -Raffronto tra N.T.A. del P.I. vigente e di variante;
 - Asseverazione di compatibilità idraulica;
 - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014;
 - Elenco soggetti competenti in materia ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare.
- 3) relazione di analisi valutativa delle eventuali osservazioni;
- 4) aggiornamento dei seguenti elaborati informatici costituenti il P.I. con le modifiche introdotte con la Variante:
 - Intero Territorio scala 1:5000;
 - Zone Significative scala 1:2000;
 - N.T.A.

E' a carico dell'incaricato ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

La redazione della Variante Parziale si dovrà sviluppare attraverso l'iter procedurale previsto dalle norme citate, nonché secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ai quali l'incaricato dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'ENTE

Il Comune di Rivoli Veronese metterà a disposizione dell'incaricato tutta la documentazione urbanistica e territoriale in suo possesso ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 5 – CONSEGNA ELABORATI

I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti in due copie cartacee firmate a mano ed una copia informatica con firma digitale qualificata in formato non modificabile (pdf-Acrobat). L'aggiornamento degli elaborati al P.I. dovrà essere eseguito sui file metadati che verranno forniti dal Comune.

ART. 6 – TEMPI DI ESECUZIONE - DURATA DEL CONTRATTO

- la relazione di analisi delle domande e la Variante Parziale (punti 1 e 2 dell'art. 2) dovranno essere eseguite e presentate al protocollo comunale entro 30 giorni dalla data di conferimento dell'incarico;
- la relazione di analisi valutativa (punto 3 dell'art. 2) delle eventuali osservazioni dovrà essere eseguita e trasmessa al protocollo comunale entro 30 giorni dalla scadenza delle osservazioni;
- l'aggiornamento degli elaborati informatici del P.I. (punto 4 dell'art. 3) dovrà essere eseguito e trasmesso al protocollo comunale entro 30 giorni dall'efficacia della variante;

ART. 7 – CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

Il valore delle prestazioni dell'incarico di cui presente capitolato è determinato a base d'asta in Euro 3.100,00 + inarcassa + IVA. Il predetto importo comprende in modo forfettario tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni da effettuare, compresa l'indennità chilometrica per l'uso della propria vettura, sostenute dall'incaricato.

Il corrispettivo che l'Amministrazione Comunale corrisponde all'incaricato per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente incarico è determinato dall'offerta dell'incaricato medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. Il prezzo oggetto del presente contratto non è soggetto a revisione.

ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le competenze dovute verranno corrisposte all'incaricato con le seguenti modalità:

- a) 60% alla presentazione della Variante Parziale;
- b) 40% alla trasmissione degli elaborati informatici di aggiornamento del P.I.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di fattura commerciale da parte dell'incaricato, previa liquidazione della spesa da parte del funzionario incaricato.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, tutti i riferimenti bancari per il pagamento.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione a questa stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo competente - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ RISERVATEZZA E PROPRIETÀ

L'attività professionale dell'incaricato nell'ambito del territorio del Comune di Rivoli Veronese, nonché dei consulenti da esso indicati, è limitata ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150/1942. L'incaricato non potrà fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i contenuti, essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in genere tutta la documentazione prodotta, di proprietà esclusiva del Comune di Rivoli Veronese. L'incaricato potrà utilizzare o fare pubblici riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa autorizzazione del Comune di Rivoli Veronese.

L'incaricato non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

L'incaricato non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati riservati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. L'incaricato del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

ART. 11 - RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

L'incaricato provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane

qualificate, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.

L'incaricato, in sede di sottoscrizione del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti/collaboratori che impiegherà nei servizi corrispondenti a quanto indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per comprovate cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) degli addetti/collaboratori e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate in sede di offerta, ovvero, in sede di stipulazione del contratto. Non è possibile la sostituzione dell'incaricato e in caso di fallimento, ovvero in caso di morte, interdizione o inabilitazione, l'Amministrazione Comunale recede dal contratto.

Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'incaricato è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Le risorse umane impegnate dall'incaricato nell'espletamento delle attività oggetto del presente incarico sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato d'oneri, nonché ad osservare il segreto professionale ed attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione Comunale.

L'incaricato si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione Comunale, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma.

L'incaricato si impegna a garantire, alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente incarico, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato d'oneri, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale da oneri di istruzione delle stesse.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'incaricato è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

ART. 12 - GARANZIE

L'incaricato, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, si obbliga a costituire a favore del Comune di Rivoli Veronese ed all'atto della stipula del contratto, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati, di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale in conformità al disposto di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata per il 60 % all'approvazione della variante e per il restante 40% all'approvazione da parte del Comune degli atti di aggiornamento del P.I.

ART. 13 – ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, nelle more della conclusione del contratto, il Comune di Rivoli Veronese ha facoltà di procedere alla consegna anticipata dell'incarico per garantire il regolare e pronto svolgimento delle attività previste. L'incaricato sarà tenuto a darvi esecuzione.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / PENALE

E' vietato all'incaricato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione

sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione appaltante. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante, che può esprimersi a propria discrezione; in caso di mancata autorizzazione, l'incaricato resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse inadeguata l'attività svolta dall'incaricato, oppure rilevasse mancanza nell'adempiere agli obblighi previsti nel contratto, potrà richiedere allo stesso di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio.

In relazione all'esecuzione del presente incarico, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'incaricato, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l'Amministrazione Comunale applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione Comunale stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste nel presente capitolato d'onori, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,5 % del prezzo di aggiudicazione, decurtabile dai compensi dovuti a titolo di corrispettivo, salvo cause non imputabili all'incaricato.

Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale netto, è facoltà dell'Amministrazione appaltante, procedere alla risoluzione del contratto e avanzare richiesta per risarcimento del danno, salvo cause non imputabili all'incaricato.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'incaricato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero negli ulteriori modi previsti dalla legge.

ART. 15- RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio (per motivi di pubblico interesse). Qualora l'Amministrazione appaltante intendesse unilateralmente recedere dal presente incarico, all'incaricato dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, maggiorati nella misura del venticinque per cento, senza che null'altro l'incaricato possa pretendere. Di tali elaborazioni l'incaricato dovrà dare adeguata documentazione entro sessanta giorni successivi alla avvenuta comunicazione di recesso. L'incaricato è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi. Qualora l'incaricato receda dal contratto, l'Amministrazione Comunale agirà a titolo di risarcimento danni. Sarà, inoltre, addebitata all'incaricato, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

ART. 16 - FORO E CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione Comunale e dall'incaricato, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, non rimediabili mediante transazione, è devoluta alla competenza del Foro di Verona, con esclusione della competenza arbitrale.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 17 – SPESE

Il contratto verrà redatto in forma di scrittura privata. Le spese di bollo, diritti ed ogni altra eventualmente dovuta saranno a carico dell'incaricato.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 l'incaricato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel d.Lgs. 196/2003. L'incaricato s'impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'esecuzione contrattuale ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adempiendo agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali.

ART. 19 - RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE

Per quanto non sia quivi contemplato, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari specificatamente deputate a disciplinare i contratti pubblici. I materiali prodotti in ragione della procedura di gara e del presente capitolato d'onere sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione appaltante. L'incaricato non potrà utilizzare per sé né fornire a terzi dati e informazioni sui lavori oggetto del contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante.

ART. 20 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2, 8, 13, 14, 15 del presente capitolato.

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Prot. n. del

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.I. RELATIVA ALLA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI

Si rende noto che il Comune di Rivoli Veronese intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio concernente l’incarico professionale per la redazione della prima Variante Parziale al P.I. relativa alla riclassificazione di aree edificabili (variante verde ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015).

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sono descritte nell’allegato “Capitolato d’oneri”.

DOMANDE DA ESAMINARE

Sono pervenute al Comune di Rivoli Veronese numero sette domande di riclassificazione di aree fabbricabili che dovranno essere esaminate e, qualora ammissibili, saranno oggetto di Variante Parziale al P.I. Le domande e documentazione allegata ad esse può essere visionata dagli interessati presso l’ufficio tecnico comunale negli orari di ricevimento per il pubblico: Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

FINANZIAMENTO

Fondi propri di bilancio.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare i professionisti iscritti/o che si iscriveranno alla M.E.C.U.C. in possesso dei requisiti di natura generale e che non rientrano nelle cause di esclusione previste dall’art. 88 del D.Lgs. n. 50/2016.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I tecnici professionisti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire alla pec istituzionale del Comune di Rivoli Veronese protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it entro le ore del giorno una domanda di essere invitati alla procedura contenente la dichiarazione di aver preso visione dell’allegato “Capitolato d’oneri”

AVVERTENZE

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura consorsuale, paraconsorsuale, di gara d'appalto o procedura negoziata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione d'interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla procedura negoziata e non comporta per il Comune di Rivoli Veronese alcun obbligo di affidamento dei relativi servizi, così che gli operatori economici non possono vantare, in merito, alcuna pretesa. Si provvederà all'affidamento del servizio con procedura negoziata mediante confronto tra almeno cinque operatori economici scelti tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse o tra quelli presenti sulla M.E.C.U.C. se non sussistono sufficienti aspiranti.

INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente avviso contattare il tel. 0457281166 int. 5 o inviare una mail informatica@comune.rivoli.vr.it.

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Turcato Andrea.

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 con mezzi informati esclusivamente per le finalità connesse con il presente avviso. Il titolare dei dati è il Comune di Rivoli Veronese.

PUBBLICITA'

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio istituzionale del Comune di Rivoli Veronese e sul sito internet del Comune di Rivoli Veronese alla sezione Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti - > Avvisi, bandi ed inviti.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Turcato Andrea